

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA

Art. 1 – Oggetto e Finalità

Il presente regolamento ha per oggetto la regolamentazione del sistema interno di comunicazione istituzionale basato su app per la messaggistica istantanea, ne disciplina il funzionamento e definisce le modalità di accesso e di utilizzo. La finalità dichiarata è la realizzazione di un modello organizzato che, sfruttando la leva buona offerta dal digitale, coniughi il benessere e la produttività del personale, affinché l'istituzione scolastica possa raggiungere i livelli attesi e auspicati di efficienza ed efficacia, operando in modo conforme a quanto previsto dal CAD e dal GDPR.

Art. 2 – Principi generali

Il sistema interno di comunicazione istituzionale basato su app per la messaggistica istantanea è definito e sviluppato unicamente per consentire, per vie brevi, la comunicazione informale e diretta tra i componenti dello staff del dirigente scolastico, attraverso un canale sicuro, veloce e riservato. Non sostituisce né integra i legittimi canali di comunicazione istituzionali quali le circolari, gli avvisi e le comunicazioni pubblicate per mezzo dell'area riservata del registro elettronico. È, altresì, esclusa la possibilità di utilizzare il sistema per la messaggistica istantanea per disposizioni e ordini di servizio.

Art. 3 – Applicazione utilizzata (Privacy e Sicurezza IT)

L'applicazione utilizzata per l'implementazione del sistema interno di comunicazione istituzionale messaggistica istantanea è SIGNAL. Tale applicazione è stata selezionata dalla Commissione UE come applicazione consigliata per la messaggistica istantanea pubblica già nel 2020. L'app SIGNAL, infatti, è considerata una delle app di messaggistica più sicure disponibili. È open source, utilizza la crittografia end-to-end per impostazione predefinita e, diversamente da WhatsApp, non memorizza alcun metadato dei messaggi né utilizza il cloud per eseguire il backup dei messaggi.

Art. 4 – Modalità di accesso

In relazione al sistema istituzionale interno di messaggistica istantanea basato su SIGNAL è consentito, su base volontaria, l'uso dello smartphone personale a patto che su di esso sia sempre attiva una procedura conforme al GDPR per l'accesso autenticato e riservato (PIN, impronta digitale o procedura analogica). Nel caso in cui sia necessario portare lo smartphone in un centro assistenza è obbligatorio verificare preventivamente che non vi siano documenti o chat memorizzate, procedendo nel caso alla rimozione.

Art. 5 – Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti

Il dirigente scolastico è l'unica utenza che può costituire gruppi per la comunicazione su SIGNAL. A lui compete, inoltre, il ruolo di amministratore. Il dirigente scolastico può assegnare il ruolo di amministratore anche ad altre utenze. I componenti del gruppo possono visualizzare quali utenze hanno il ruolo di amministratore. L'amministratore è in grado di aggiungere membri e modificare le informazioni del gruppo. È, inoltre, possibile impostare la comunicazione nel gruppo in modo tale che solo gli amministratori siano in grado di inviare messaggi. La comunicazione deve essere sempre improntata su principi di lealtà e correttezza, nel rispetto della libertà di espressione, esercitata sempre e comunque nei limiti imposti dalle norme. I contenuti dei messaggi sono, ovviamente, soggetti al disposto normativo sulla privacy (Regolamento UE 679/2016 – GDPR) e sul copyright. Qualunque comportamento in difformità del presente regolamento e della normativa vigente comporterà responsabilità diretta disciplinare, civile e penale. È possibile realizzare, all'occorrenza, videocchiate di gruppo. Quando un utente invia un messaggio alla totalità dei componenti del gruppo deve assicurarsi che tutti gli utenti, in base ai loro doveri d'ufficio e alle autorizzazioni al trattamento, siano legittimi destinatari del contenuto in base ai doveri d'ufficio. Diversamente andranno selezionati esclusivamente i componenti legittimamente destinatari del messaggio.

Art. 6 – Privacy e Sicurezza IT nei gruppi su SIGNAL – I messaggi a scomparsa

Per elevare il livello di privacy e sicurezza IT, qualora si rendesse necessario, è possibile con SIGNAL attivare la funzione denominata “messaggi a scomparsa”. Con tale funzione ogni messaggio inviato nella chat resterà disponibile solo per il tempo preimpostato. Successivamente sarà distrutto senza possibilità di recupero. Per quanto riguarda i gruppi, solo l'amministratore è in grado di attivare o disattivare tale funzione.

Art. 7 – Orari di utilizzo

La Legge 6 maggio 2021, n. 61 di conversione del DL 30/2021 All' art. 2, comma 1-ter, recita: “Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi”

La legge 22 maggio 2017 n. 81 Pur non contemplando esplicitamente un diritto alla disconnessione direttamente invocabile dal lavoratore, affida all'accordo con cui si disciplina tale modalità di lavoro, l'individuazione delle “misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche del lavoro”. In sostanza, allo stato attuale, la fonte del diritto alla disconnessione sarebbe da rintracciarsi nel contratto tra datore di lavoro e lavoratore e non nella legge. La posizione del Garante per la protezione dei dati personali Nel corso di una audizione alla Commissione lavoro del Senato del 13 maggio 2020 sulle “ricadute occupazionali dell'epidemia da Covid-19”, l'Autorità Garante ha posto l'accento sulla questione della disconnessione, evidenziando come vada “assicurato, in modo più netto di quanto già previsto, anche quel diritto alla disconnessione, senza cui si rischia di vanificare la necessaria distinzione tra spazi di vita privata e attività lavorativa, annullando così alcune tra le più antiche conquiste raggiunte per il lavoro tradizionale”. La posizione del Parlamento europeo Proprio agli inizi di quest'anno Il Parlamento europeo ha approvato la “Risoluzione del 21 gennaio 2021 recante Raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione”. Il Parlamento ha rimarcato che la digitalizzazione del lavoro ha comportato, oltre ai numerosi vantaggi, anche una serie di svantaggi, quali “l'intensificazione del lavoro e l'estensione dell'orario di lavoro, rendendo così meno netti i confini tra attività lavorativa e vita privata”. Allo stesso tempo, ha sottolineato gli effetti negativi che l'utilizzo prolungato ed eccessivo degli strumenti digitali può determinare sulla salute e benessere lavoratori (ad esempio disturbi muscolo scheletrico, fenomeni di ansia, esaurimento emotivo e burnout). Il CCNL scuola 2016/2018 Specificatamente per il mondo della Scuola, la disciplina riguardante il diritto alla disconnessione è indicata al comma 4, lettera c (punto c8) dell'articolo 22 del CCNL scuola 2016/2018, precisando che sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Tanto premesso, è consentito l'utilizzo del sistema istituzionale interno di messaggistica istantanea basato su SIGNAL nell'orario di servizio e comunque non oltre le ore 19.00. Tale accordo, secondo quanto previsto dal CCNL Scuola, è stato oggetto di contrattazione integrativa.

Art. 8 – Segretezza della corrispondenza

I messaggi scambiati all'interno di un gruppo chiuso sono equiparabili alla corrispondenza privata e come tali sono sottoposti al segreto del suo contenuto. Inviare screenshot o parti della conversazione a chi non è presente all'interno di un gruppo o comunque a persone diverse dal destinatario costituisce reato e può essere punito con la reclusione in carcere fino ad un anno

Art. 9 – Disposizioni finali ed esclusioni

Qualunque iniziativa al di fuori del presente regolamento riferita ad atti e doveri d'ufficio o inerenti atti e doveri d'ufficio (ad esempio creazione e partecipazione a gruppi WhatsApp/Telegram con colleghi e/o allievi e/o genitori, comunicazioni su profili social, condivisione di documenti attraverso applicazioni in cloud) non è riconosciuta dall'istituzione scolastica e, pertanto, risultando quale iniziativa a carattere personale, non potrà che configurarsi, nell'eventualità di atti contrari alla norma, responsabilità disciplinare, civile e penale diretta. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Circolo e portato all'attenzione del Collegio dei Docenti e dal personale scolastico tutto, risulta essere parte integrante del manuale della gestione documentale.